



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Prot. n.204/T/14.20 del 15 febbraio 2014

COMUNICATO STAMPA

Il Si.Di.Pe. scrive una lettera aperta al Presidente della Repubblica, ai Presidenti del Senato e della Camera, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera ed al Presidente del Consiglio perché, a fronte della grave emergenza penitenziaria fermino l'assurda *Spending review per la dirigenza penitenziaria e per il personale penitenziario.*

Si trasmette la lettera aperta di questa Segreteria Nazionale Si.Di.Pe. (Sindacato Direttori Penitenziari Prot. n.203/T/14.19 del 15 febbraio 2014, avente ad oggetto << *Emergenza penitenziaria e Spending review dirigenza penitenziaria e personale penitenziario.* Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia"- **LETTERA APERTA** - >> .

Dopo la riunione farsa del 12 febbraio scorso, quando le organizzazioni sindacali del Ministero della Giustizia sono state convocate presso il Ministero per lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia", il **Si.Di.Pe.**, che è il sindacato più rappresentativo del personale della **Carriera Dirigenziale penitenziaria**, continua ad esprimere seria preoccupazione per gli effetti devastanti che l'eventuale approvazione del provvedimento avrebbe sul sistema penitenziario già in una situazione drammatica.

Si tratta, infatti, di un provvedimento che non organizza ma destruttura il Ministero della Giustizia, in particolare l'Amministrazione Penitenziaria, **riducendo le dotazioni organiche tanto del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006 che degli altri operatori penitenziari** in un momento storico difficilissimo caratterizzato da un'emergenza penitenziaria, dovuta al sovrappioppamento, mai vista prima, e per il quale grava sull'Italia la pesante condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per violazione dell'art. 3 della "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali", che, sotto la rubrica "proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti.

Per questa ragione il Si.Di.Pe. ha ritenuto di rivolgersi ai massimi organi istituzionali e, anzitutto, al Presidente della Repubblica, quale garante dell'unità nazionale e della Costituzione, per chiedergli di intervenire affinché, mentre sono in corso le operazioni di consultazione per la formazione del nuovo Governo quello dimissionario non compia un atto che sarebbe politicamente censurabile perché consegnerebbe al nuovo esecutivo un'eredità pesantissima da gestire e che **porterebbe il sistema penitenziario verso l'assoluta impossibilità di assicurare il proprio mandato istituzionale di garanzia della sicurezza dei cittadini e di recupero della persone detenute, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.**

Il Si.Di.Pe. ritiene che varare un tale provvedimento sarebbe atto di estrema irresponsabilità le cui conseguenze ricadrebbero sugli operatori penitenziari ma anche sull'utenza e sui cittadini, **perché si altererebbero i delicati equilibri del complesso sistema penitenziario e si indebolirebbe gravemente il sistema della sicurezza dello Stato e dei cittadini nel suo complesso.** Occorrerebbe, piuttosto, implementare le risorse di personale, a partire dai **dirigenti penitenziari** il cui numero si è ridotto progressivamente, giacché ad essi è demandato il governo degli istituti e degli uffici di esecuzione penale esterna, **quali garanti del temperamento delle esigenze di sicurezza e di quelle trattamentali.**

Non si vorrebbe che fatti gravi dovessero verificarsi per dimostrare che i timori del Si.Di.Pe. erano reali.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria
Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segretaria Nazionale -

Prot. n.203/T/14.19 del 15 febbraio 2014

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Al Signor Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano

Al Signor Presidente del Senato,
Pietro Grasso

Al Signor Presidente della Camera dei Deputati,
Laura Boldrini

Al Signor Presidente
della II Commissione Giustizia del Senato,
Nitto Francesco Palma

Al Signor Presidente
della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati,
Donatella Ferranti

Al Signor Presidente del Consiglio
Enrico Letta

e per conoscenza:

Al Signor Ministro della Giustizia,
Annamaria Cancellieri

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Presidente Dott. Giovanni Tamburino

Oggetto:

Emergenza penitenziaria e Spending review dirigenza penitenziaria e personale penitenziario.
"Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia".

- LETTERA APERTA -

Signor Presidente della Repubblica,

Signori Presidenti del Senato e della Camera,

Signori Presidenti delle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera,

Signor Presidente del Consiglio,

con una comunicazione del giorno prima per il giorno dopo, 12 febbraio scorso, le organizzazioni sindacali del Ministero della Giustizia sono state convocate presso il Ministero per lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia."

Una riunione farsa perché lo schema è stato inviato intempestivamente alle organizzazioni sindacali solo qualche giorno prima e, si è appreso alla riunione, che nella giornata precedente all'incontro esso era



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segretaria Nazionale -

già stato licenziato in pre-Consiglio dei Ministri, in vista della scadenza, il 28 febbraio prossimo, del termine per la sua approvazione in Consiglio, stabilito dall'art.1, comma 7, del D.L. 30.12.2013 n.150.

Il Si.Di.Pe., che è il sindacato più rappresentativo del personale della Carriera Dirigenziale penitenziaria, è molto preoccupato per gli effetti devastanti che l'eventuale approvazione del provvedimento avrebbe sul sistema penitenziario già in una situazione drammatica.

Si tratta, infatti, di **un provvedimento che non organizza ma destruttura** il Ministero della Giustizia, in particolare l'Amministrazione Penitenziaria, **riducendo le dotazioni organiche tanto del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006 che degli altri operatori penitenziari** in un momento storico difficilissimo caratterizzato da un'emergenza penitenziaria, dovuta al sovrappioppamento, mai vista prima, e per il quale grava sull'Italia la pesante condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per violazione dell'art. 3 della "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali", che, sotto la rubrica "proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti.

Ebbene, in questa situazione, **si riducono le dotazioni organiche della dirigenza penitenziaria di ben 6 posti di funzione di livello dirigenziale generale** (da 25 a 19) e con riferimento ai dirigenti penitenziari non generali è previsto un taglio di 53 posti di funzione, che vanno ad aggiungersi alle riduzioni precedenti di ben 127 posti e che portano la dotazione organica di tale personale da una situazione iniziale, prevista dal D.Lgs. n.63/2006 in n.543 dirigenti, a solamente n.363, con **una riduzione complessiva di 180 dirigenti penitenziari.**

Tanto nonostante sia evidente che il sistema penitenziario e, quindi, l'Amministrazione penitenziaria, si inserisce nell'ambito del sistema della sicurezza dello Stato nel suo complesso, a tutti i livelli ed in tutte le sue articolazioni, e nonostante che **il personale della Carriera dirigenziale penitenziaria rientri pienamente nell'ambito del Comparto Sicurezza**, essendo destinatario del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia, cosicché dovrebbe ritenersi escluso dalla "Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni" di cui all'art.2, comma 1, del medesimo D.L. 95/2012, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.

Nell'ambito di questo assurdo provvedimento **si sopprimono ben quattro Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria**, quello della Basilicata, accorpandolo a quello della Calabria, delle Marche accorpandolo all'Abruzzo-Molise, dell'Umbria accorpandolo al Lazio e della Liguria accorpandolo a quello del Piemonte-Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, creando così macro provveditorati logisticamente ingestibili e che, comunque, snaturano la funzione di prossimità dei Provveditori agli istituti e servizi penitenziari.

Si sopprimono, inoltre, la Direzione generale del bilancio e l'Istituto superiore studi penitenziari.

Riguardo all'I.S.S.P., peraltro istituito con D.Lgs.446/1992, non si può non rilevare l'insensatezza ulteriore di una scelta che priva l'Amministrazione penitenziaria e lo stesso Ministero della Giustizia di una struttura di eccellenza per lo studio dei problemi penitenziari e per la formazione specialistica del personale dirigente e direttivo, a dispetto dell'**importanza data alla formazione dalle "Regole minime per il trattamento dei detenuti" (Raccomandazione Comitato dei Ministri della Comunità Europea 12 febbraio 1987).**

Il Si.Di.Pe., con l'allegata nota Prot. n.201/T/14.17 dell'11 febbraio 2014, ha pertanto chiesto al **Ministro di questo Governo dimissionario che non presenti lo schema in Consiglio dei Ministri** per l'approvazione, affinché possa essere più adeguatamente valutato e le organizzazioni sindacali possano dare un effettivo contributo rivolto ad evitare la *debacle* del già vacillante sistema penitenziario.

Tale appello, in vero, è stato lanciato anche dalle altre organizzazioni sindacali nel corso della riunione ma non si vorrebbe che, del tutto irresponsabilmente, esso non fosse accolto.

Il Si.Di.Pe. ritiene che **varare un tale provvedimento sarebbe atto di estrema irresponsabilità** le cui conseguenze ricadrebbero sugli operatori penitenziari ma anche sull'utenza e sui cittadini, perché si



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segretaria Nazionale -

altererebbero i delicati equilibri del complesso sistema penitenziario e si indebolirebbe gravemente il sistema della sicurezza nel suo complesso.

Occorrerebbe, piuttosto, implementare le risorse di personale, a partire dai dirigenti penitenziari il cui numero si è ridotto progressivamente, giacché ad essi è demandato il governo degli istituti e degli uffici di esecuzione penale esterna, quali garanti del contemperamento delle esigenze di sicurezza e di quelle trattamentali.

Non si vorrebbe che fatti gravi dovessero verificarsi per dimostrare che i timori del Si.Di.Pe. erano reali.

Questa Organizzazione Sindacale ha già denunciato oltre che la gravità anche l'incoerenza di una tale eventuale riduzione dei dirigenti penitenziari, perché il sistema penitenziario è al collasso e la dirigenza penitenziaria di diritto pubblico è oggi più che mai essenziale perché ad essa è demandato per legge il compito di assicurare il governo del delicato sistema dell'esecuzione penale, nelle sue diverse articolazioni, centrali e periferiche (D.A.P., PRAP, Istituti penitenziari, UEPE, ecc.), articolazioni che appartengono, tutte, alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato, poiché sono espressione operativa dell'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive e contribuiscono, ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica.

Un'eventuale *spending review* della dirigenza penitenziaria, a qualunque livello, anche Dipartimentale o Provveditoriale, è difatti incomprensibile, tanto sotto il profilo logico quanto giuridico, visto che era oramai pacifico, anche per il diretto impegno del Ministro della Giustizia e per l'assicurazione che il Capo del Dipartimento ha dato in diverse pubbliche occasioni, che nei confronti della dirigenza penitenziaria (e addirittura dell'intera Amministrazione Penitenziaria) non si applicasse la riduzione degli organici prevista dalla *spending review* (art.2 D.L. 95/2012 convertito in L.135/2012) in virtù dell'esclusione (prevista dal comma 7 del precitato art.2) per << le strutture e il personale del comparto sicurezza (...)>> .

Non vi è dubbio, infatti, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria rientra pienamente nell'ambito del Comparto Sicurezza poiché anche funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza discendono ad esso dall'Ordinamento penitenziario, dal Regolamento di Esecuzione e dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n. 63 e, difatti, esso è da sempre destinatario del trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato.

E' assurdo che in questo scorcio di fine governo, a fronte della grave emergenza penitenziaria, si pensi di ridurre proprio poco più di 300 dirigenti penitenziari, pur prevedendosi l'apertura di nuovi istituti penitenziari: come se applicando la *spending review* per ridurre del 20% poco più di 300 dirigenti penitenziari si potessero risolvere i problemi della finanza pubblica!

Signor Presidente della Repubblica,

ricorriamo alla S.V., quale garante dell'unità nazionale e della Costituzione, e La preghiamo di intervenire perché, mentre sono in corso le operazioni di consultazione per la formazione del nuovo Governo quello dimissionario non compia un atto che sarebbe politicamente censurabile perché consegnerebbe al nuovo esecutivo un'eredità pesantissima da gestire e che porterebbe il sistema penitenziario verso l'assoluta impossibilità di assicurare il proprio mandato istituzionale di garanzia della sicurezza dei cittadini e di recupero della persone detenute, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

Signori Presidenti del Senato e della Camera,

Signori Presidenti delle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera,

poiché la questione è di estrema delicatezza e rischia di dare il colpo finale alle carceri italiane, il Si.Di.Pe. desidera fare appello anche alla Loro sensibilità e, per l'attenzione che il Parlamento e le Commissioni Giustizia stanno mostrando verso la realtà penitenziaria, confida che vogliano intervenire, con la Loro



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segretaria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna ed esterna.

autorità politica, per impedire un atto irresponsabile e ingiusto nei confronti dei dirigenti penitenziari e del sistema penitenziario, già fortemente provato dalla grave emergenza che lo affligge.

Signor Presidente del Consiglio,

mentre sono in corso le operazioni di consultazione per la formazione del nuovo Governo il Si.Di.Pe. vuole ancora sperare che il Suo Governo compia un gesto di ragionevolezza e di giustizia, affinché il suo mandato non si concluda con un atto di ingiustificata mortificazione nei confronti di coloro che, anche sopportando rischi personali enormi, operano per mantenere alto il senso di legalità del sistema penitenziario in questo difficile momento di emergenza, essendo i dirigenti degli istituti penitenziari e degli uffici di esecuzione penale esterna i primi garanti dei principi di legge nell'esecuzione penale. Chiediamo, allora, a Lei, Signor Presidente, un intervento risolutivo della questione **attraverso un atto di ordinaria ragionevolezza, perché non si possa dire che Lei e il Suo Governo hanno compiuto un atto di irresponsabilità rispetto all'emergenza penitenziaria in atto e di ingiustizia nei confronti dei dirigenti penitenziari**, servitori dello Stato che non si sono mai risparmiati e che, nonostante difficoltà insuperabili hanno sempre responsabilmente assicurato il governo del vacillante sistema penitenziario.

Confidando nell'attenzione che le SS.LL. vorranno porre alla delicatissima ed urgente questione, restiamo in attesa di un cortese riscontro

Cordialmente

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE

Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO

Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO

Dott. Nicola PETRUZZELLI



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Prot. n.201/T/14.17 dell'11 febbraio 2014

Al Signor Ministro della Giustizia,
Annamaria Cancellieri
ROMA

e per conoscenza:

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria,
Giovanni Tamburino
ROMA

Oggetto: Emergenza penitenziaria e Spending review.
"Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia".
- OSSERVAZIONI DEL SI.DI.PE. PER L'INCONTRO DEL 12.02.2014 -

Signor Ministro della Giustizia,

in vista della riunione indetta per il giorno 12.02.2014, alle ore 12.00 presso la Sala Livatino del Ministero, concernente lo schema di D.P.C.M. indicato in oggetto, con la presente si ritiene opportuno fornire il contributo di questa organizzazione sindacale e formulare le proprie osservazioni, confidando che esse trovino la giusta considerazione.

Con la precedente nota Prot. n.157/T/2013.78 del 25 ottobre 2013¹, questa organizzazione sindacale aveva rappresentato le proprie preoccupazioni per le negative conseguenze che discenderebbero per il sistema penitenziario nel caso di applicazione all'Amministrazione penitenziaria della "Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni" prevista dal comma 1 dell'art. 2 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (*Spending review*), con particolare riferimento al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ed aveva chiesto alla Signoria Vostra un autorevole intervento perché tale riduzione fosse evitata.

In vero, il 25 novembre scorso, nel corso della riunione con le organizzazioni sindacali convocata dal Prof. Mauro Palma, Presidente della Commissione ministeriale di studio per gli interventi in materia penitenziaria (istituita con D.M. 13.06.2013) al fine di illustrare il lavoro svolto dalla Commissione per il superamento dell'emergenza carceraria, il Signor Capo di Gabinetto, Renato Finocchi Ghersi, aveva reso noto che la Signoria Vostra ha seguito con molta attenzione la questione e che a seguito di interlocuzioni avute con il Dipartimento della Funzione Pubblica era

¹ Nota Si.Di.Pe. Prot. n.157/T/2013.78 del 25 ottobre 2013 << Emergenza penitenziaria e Spending review. Torna a paventarsi il rischio di riduzione anche degli organici dei Dirigenti penitenziari.- RICHIESTA DI INTERVENTO E DI INCONTRO >>



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

stata definita l'esclusione della dirigenza penitenziaria dalle riduzioni della *spending review*, a livello di provveditorati e di istituti penitenziari, in quanto ritenuti presidi di sicurezza. Lo stesso Capo di Gabinetto in quell'occasione aveva comunicato che, tuttavia, si era in attesa del via libera definitivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, comunque, pareva scontato.

Sulla delicata questione, nonostante quella parziale rassicurazione da parte del Capo di Gabinetto, non era pervenuta sinora alcuna comunicazione che consentisse di ritenerla superata, per converso, circolavano notizie sempre più insistenti di provvedimenti in corso di elaborazione che avrebbero condotto ad una riduzione dei posti di funzione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Fiduciosi, comunque, abbiamo atteso, sino allo scorso 6 febbraio quando abbiamo appreso, con vivo stupore, dal sito di un'organizzazione sindacale di polizia penitenziaria, che con nota prot.0004884.U del 06.02.2014² il Gabinetto del Ministro aveva inviato a titolo di informativa a tutte le OO.SS., tranne che alle organizzazioni sindacali autonome del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2014, uno *"Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia"*, ai sensi dell'art.2, comma 10 ter, del D.L. n.95/2012 relativo alla cd *spending review*.

Nell'evidenziare che il Si.Di.Pe. è il sindacato che raccoglie il maggior numero del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria, spiace dover constatare questa disattenzione, atteso che il provvedimento interessa la dirigenza penitenziaria direttamente, in quanto il testo elaborato prevede le temute riduzioni, e indirettamente, perché interviene sulle riduzioni anche del restante personale dell'Amministrazione penitenziaria, personale che la dirigenza penitenziaria gestisce, dirige e coordina per il funzionamento del delicato sistema penitenziario.

D'altra parte, in occasione del Suo recente intervento presso la Commissione Giustizia della Camera, il 17 ottobre 2013, nel riferire in ordine alla grave situazione penitenziaria ed alla complessità del sistema penitenziario, nelle sue diverse articolazioni, la S.V. ha indicato, come criticità di tale sistema, la circostanza che *"Attualmente si contano 395 Dirigenti a fronte di un organico previsto di 441"* e nel contempo ha paventato la *"possibile applicazione di ulteriori tagli a seguito della spending review"* nei confronti della dirigenza penitenziaria.

Già oggi, quindi, i dirigenti penitenziari sono un numero assolutamente risibile e continuano a subire una progressiva riduzione, per lo più a causa degli intervenuti collocamenti a riposo, e l'ultima immissione nel ruolo risale oramai a diciassette anni orsono (1997).

² allegata



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Sotto un profilo più generale, inoltre, occorrerebbe considerare che **la grave situazione in cui versano, in generale, il sistema penitenziario e, in particolare, le carceri, è assolutamente incompatibile con qualunque riduzione degli organici**, anche per quanto attiene il restante personale dell'amministrazione, essendo indispensabile per assicurare la funzionalità dei penitenziari e degli uffici di esecuzione penale esterna.

Difatti il sistema penitenziario nel suo complesso, e non solo il carcere, è un sistema molto complesso e necessiterebbe, a fronte dello straordinario sovraccollamento e della necessità di rafforzare il ricorso alle misure alternative alla detenzione (strumento essenziale, quest'ultimo, per decongestionare il carcere), non solo della implementazione del personale di polizia penitenziaria (che resta comunque assolutamente insufficiente) ma anche di tutto quel personale che serve al funzionamento della macchina amministrativa che è il penitenziario (contabili, amministrativi ecc.), non meno di quello che deve occuparsi della gestione del detenuto sotto il profilo pedagogico e del reinserimento sociale (educatori, assistenti sociali, psicologi, mediatori culturali ecc.) .

Apprendiamo, invece, che del tutto incoerentemente rispetto all'emergenza del momento, lo *Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia* interviene pesantemente sugli organici dell'Amministrazione penitenziaria e, anche, sul personale della Carriera dirigenziale penitenziaria.

Salta immediatamente all'occhio l'incongruenza del provvedimento e della Relazione Illustrativa rispetto al contenuto della Relazione tecnica.

Difatti con riferimento ai **dirigenti generali penitenziari** mentre la Relazione tecnica asserisce che *"I dirigenti generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che operano in sede territoriale (n.d.r.: quindi i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria) sono stati esclusi dalla riduzione di cui al decreto legge n.95/2012 in quanto, in ragione dei compiti svolti, rientranti nel comparto sicurezza"* (pag.3), e la Tabella A (Dirigenti Generali) allegata alla Relazione Illustrativa confermi in nota che *"I dirigenti generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che operano in sede territoriale (16) sono stati numericamente esclusi dalla riduzione del decreto-legge n.95 del 2012 perché rientranti, in ragione dei compiti svolti, nel personale di cui al comma 7 dell'articolo 2 del d.l. n. 95/2012"* (pag.14), diversamente:

- la tabella B ex art.16, comma 8, dell'ipotesi di DPCM (che sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395) **sopprime ben quattro Provveditorati Regionali** dell'Amministrazione penitenziaria, quello della Basilicata, accorpandolo a quello della Calabria, delle Marche accorpandolo all'Abruzzo-Molise, dell'Umbria accorpandolo al Lazio e



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

della Liguria accorpandolo a quello del Piemonte-Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste³, **creando così macro provveditorati logisticamente ingestibili e che, comunque, snaturano la funzione di prossimità dei Provveditori agli istituti e servizi penitenziari;**

e l'art.6 dell'ipotesi di DPCM sopprime ben due posti di funzione dirigenziale generale centrali .

Sempre contrariamente al contenuto della Relazione Tecnica già citata, nella Relazione illustrativa si legge (pagg.5-6): *“Nell'ambito della complessiva riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e delle relative dotazioni organiche si è deciso di procedere alla soppressione di quattro provveditorati generali dell'Amministrazione penitenziaria (con i conseguenti accorpamenti geografici riportati nella tabella B), alla soppressione di una direzione generale, la Direzione generale per il bilancio e della contabilità (peraltro di recente istituzione), le cui funzioni vengono assorbite dalla Direzione generale del bilancio, contabilità, delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, nonché alla soppressione dell'Istituto superiore studi penitenziari, le cui funzioni vengono assorbite dalla Direzione generale del personale e della formazione”*. Tale scelta è ribadita alla pag. 8 della predetta Relazione Illustrativa dove, ancora, si legge: *“Poiché, come si è detto in sede di commento dell'articolo 6, sono stati soppressi 6 uffici di livello dirigenziale generale operanti presso il DAP (di cui 4 sono provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria), è stato necessario sostituire la tabella E) allegata alla legge n.395 del 1990, relativa ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria (articolo 16, comma 8)”*.

Complessivamente, quindi, i posti di funzione di livello dirigenziale generale soppressi sono addirittura sei.

Con riferimento al **dirigenti penitenziari non generali** la Tabella 2.B di cui alla *Relazione tecnica* (pag.5) prevede ben due tagli (n. 41 ex D.L.138/2011 e n.12 ex D.L.95/2013) per ben 53 posti di funzione, che vanno ad aggiungersi alle riduzioni precedenti di ben 127 posti⁴, che portano la dotazione organica di tale personale da una situazione iniziale, prevista dal D.Lgs. n.63/2006 in n.543 dirigenti, a solamente n.363, con **una riduzione complessiva di 180 dirigenti penitenziari.**

Tali dati, peraltro, confermati nella Tabella B di cui alla Relazione Illustrativa (pag.16) contrastano con l'annotazione ad essa apposta, nella quale si riporta la riduzione di un solo posto di funzione:<<**** ******La riduzione di 1 unità, pari al 10% del personale dirigenziale non generale,*

³ Nuova Tabella B (articolo 16, comma 8) sostituisce la tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria: Bari,-Puglia; Bologna, Emilia-Romagna;Cagliari, Sardegna; Catanzaro, Calabria-Basilicata; Firenze,Toscana; Milano, Lombardia; Napoli,Campania; Padova, Veneto-Friuli-Venezia Giulia-Trentino-Alto Adige/Stidtirol; Pescara,Abruzzo-Molise-Marche; Palermo, Sicilia; Roma,Lazio-Umbria; Torino, Piemonte-Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste-Liguria

⁴ n.82 ex D.L. 112/2008 e n.46 ex D.L. 194/2009, operate con D.P.C.M. 31.01.2012



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

è stata calcolata sul solo personale dell'amministrazione centrale (9 unità), essendo escluso dalla riduzione il personale di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012>>.

Tali scelte destano, invero, grande perplessità, perché situazioni ben più onerose sono state mantenute con motivazioni francamente risibili a fronte del loro maggiore costo.

Ci si riferisce, ad esempio, al mantenimento del Dipartimento della Giustizia Minorile. Si legge, infatti, nella relazione di "Analisi di Impatto della Regolamentazione (A.I.R.)⁵ che "Nell'ottica del risparmio di spesa e del raggiungimento di una ottimale allocazione delle risorse umane ed economiche disponibili nella pubblica amministrazione" è stata proposta la "eliminazione del Dipartimento per la giustizia minorile, con creazione di una Direzione generale per la giustizia minorile presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria" ma che tale ipotesi è stata esclusa perché "i benefici economici e funzionali derivanti da tale operazione non sono stati ritenuti compatibili con l'impostazione definita con il decreto legislativo n. 300/99, che prevede uno specifico dipartimento per la trattazione servizi relativi alla giustizia minorile e, quindi, non avrebbe consentito un intervento in tal senso".

Per converso il Si.Di.Pe. osserva che i costi del Dipartimento della Giustizia Minorile sono di certo più elevati ed i rischi di causare disfunzioni gravi all'Amministrazione Penitenziaria per effetto delle riduzioni ad essa applicate ben più importanti.

Si aggiunga che la soppressione dell'**Istituto Superiore di Studi Penitenziari**, giusto per non citare gli altri uffici di dirigenza generale dell'Amministrazione Penitenziaria pure soppressi, è stata operata senza tenere conto dell'importantissimo ruolo che ha la formazione in ambito penitenziario secondo le stesse raccomandazioni internazionali.

Non si è tenuto conto, infatti, che l'Istituto superiore di studi penitenziari è una scuola nazionale specifica di alta formazione penitenziaria istituita, peraltro, con **D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 446**, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, "per la formazione, l'aggiornamento e la **specializzazione**" dei dirigenti e dei direttivi dell'Amministrazione penitenziaria (art.1 e art.2) ed anche per svolgere "attività di indagine sulle problematiche penitenziarie e predispone iniziative finalizzate alla valorizzazione delle esperienze nel settore e all'approfondimento della cultura giuridica penitenziaria del personale appartenente ai quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria" e per lo "sviluppo, inoltre, nell'ambito dei compiti istituzionali, metodologie e modelli di organizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati quali modelli operativi da proporre al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria".

⁵ "Analisi di Impatto della Regolamentazione -A.I.R.- (all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

E Tutto questo mentre, invece, le **“Regole minime per il trattamento dei detenuti”** (Raccomandazione Comitato dei Ministri della Comunità Europea 12 febbraio 1987) all'art.5 prevedono che il personale penitenziario *“...al momento del reclutamento o dopo un appropriato periodo di esperienza pratica, deve frequentare un **corso di formazione generale e particolare** e superare prove teoriche e pratiche, a meno che la sua preparazione professionale renda ciò non necessario. **Durante la carriera il personale dovrà mantenere e migliorare le sue conoscenze e la competenza professionale, frequentando corsi di perfezionamento organizzati periodicamente dall'amministrazione.** Dovrebbero essere adottate le misure necessarie per far acquistare una esperienza e una **formazione più estesa** al personale le cui capacità professionali sarebbero da ciò incrementate. La formazione di tutto il personale dovrebbe includere una informazione sulle regole penitenziarie europee e sulla loro applicazione, e sulla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo”.* E come non ricordare, poi, l'art.8 delle Regole minime *“...Il direttore di un istituto deve essere adeguatamente qualificato per il suo incarico, in relazione alle qualità personali, alla competenza amministrativa, **alla formazione** e all'esperienza...”.*

Passando ad esaminare le riduzioni del personale non dirigenziale, anche per esse deve rilevarsi che si è operato secondo una visione che non è certo di sistema.

A riguardo la Relazione Illustrativa precisa (pag.12): *“Con riferimento al personale dell'Amministrazione penitenziaria (DAP; tabella D) va segnalato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, la riduzione di personale (e della relativa spesa) è stata effettuata solo sul personale addetto alla amministrazione centrale, da intendersi come il personale addetto al Dipartimento (incluso quello al Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista" - CAMM - associato agli uffici di staff del Capo del Dipartimento; e al Servizio Approvvigionamento e Distribuzione Armamento e Vestiario - SADAV -, ufficio dirigenziale della Direzione generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi), all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari ed alle Scuole di Formazione e di Aggiornamento del Personale (articolazioni territoriali della Direzione generale del Personale e della Formazione). ...⁶”.*

Orbene, **sull'ipotesi di riduzione degli organici dell'Amministrazione penitenziaria il Si.Di.Pe. si era già espresso in senso contrario ad ipotesi di accorpamenti e riduzioni di posti di funzione della dirigenza penitenziaria, a tutti i livelli dell'Amministrazione, perché**

⁶ Il testo così prosegue: *“... Partendo, dunque, dall'attuale dotazione organica relativa alla sede centrale, pari a n. 684 unità, operando le riduzioni del 10% ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012 (45 unità), si giunge ad un organico addetto alla sede centrale di n. 616 unità. L'attuale dotazione organica della sede centrale (684 unità), in difetto di provvedimenti di dotazione più recenti, è stata determinata applicando alla dotazione fissata dal P.C.D. (provvedimento del Capo Dipartimento) dell' 11 marzo 2004 (in Bollettino del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2004) le riduzioni percentuali di cui all'articolo 74 della l. 133 del 2008, articolo 2, comma 8-bis, della l. 25 del 2010 e all'articolo 1, comma 3, della l. 148 del 2011.”*



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

L'Amministrazione penitenziaria si inserisce nell'ambito del sistema della sicurezza dello Stato nel suo complesso, a tutti i livelli ed in tutte le sue articolazioni.

Una visione di sistema è essenziale ed impone di considerare il sistema penitenziario nel suo complesso, perché esso concorre nel suo complesso alla sicurezza dello Stato e, dunque, nel suo complesso deve ritenersi escluso dalla "Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni" di cui all'art.2, comma 1, del medesimo D.L. 95/2012.

Diversamente è come sostenere, e non è evidentemente ragionevole, che solo le Questure sono uffici deputati alla sicurezza dello Stato e non anche le strutture regionali e centrali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Per questa ragione deve ritenersi che con l'espressione utilizzata dal comma 7 del precitato art.2 << **Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza (...)>>⁷, si sia inteso escludere non solo il personale del Corpo di polizia penitenziaria ma anche il personale della carriera dirigenziale penitenziaria (dirigenti di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna), a tutti i livelli di impiego.**

Difatti, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63 rientra pienamente nell'ambito del Comparto Sicurezza essendo destinatario del **trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato, e svolge ai sensi del D.Lgs. 63/2006 tutti gli incarichi di cui al comma 1 dell'art. 9 L. 15 dicembre 1990, n. 395 "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"**⁸.

Ne consegue che, semmai, potrebbe pensarsi ad un diverso impiego del personale dell'Amministrazione e non ad una sua riduzione, può cioè pensarsi a dirottare parte di questo personale verso i Provveditorati, per dare effettiva attuazione al decentramento, e verso gli istituti penitenziari e gli uffici di esecuzione penale esterna che versano, in questo momento storico, in una situazione di particolare sofferenza.

⁷ Art. 2 - *Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni*- comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 <<7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87⁷, recante «Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.>>

⁸ **art.9 -Doveri di subordinazione-** L. 15 dicembre 1990, n. 395 : <<1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno **doveri di subordinazione gerarchica** nei confronti: a) del Ministro di grazia e giustizia; b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria; c) del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria d) del direttore dell'ufficio del personale del Corpo di polizia penitenziaria; e) del provveditore regionale; f) del direttore dell'istituto; g) dei superiori gerarchici >>



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

D'altra parte i **Provveditori rappresentano per gli istituti penitenziari e gli uffici di esecuzione penale esterna gli organi superiori di prossimità, con conoscenza diretta del territorio, delle sue peculiarità storiche e socio-culturali, conoscenza che è essenziale per poter svolgere al meglio quelle funzioni di coordinamento e controllo loro proprie. E, infatti, il ruolo dei Provveditorati è stato e resta essenziale ai fini del coordinamento degli istituti penitenziari finalizzato a dare attuazione alle prescrizioni della CEDU.**

Operare in modo diverso non agevolerà affatto la ripresa del sistema penitenziario, con tutte le ovvie conseguenze.

Come è noto il **termine fissato dalla sentenza "Torreggiani" scadrà il 28 maggio 2014** e nel frattempo occorre agire e la dirigenza penitenziaria sta dimostrando, come sempre, di essere pronta a fare la propria parte.

Le azioni e gli interventi messi in campo dall'Amministrazione, sulla base delle indicazioni della Commissione ministeriale di studio in tema di **interventi in materia penitenziaria**, a suo tempo istituita dalla S.V. e presieduta dal Prof. Mauro Palma, **hanno visto e vedono costantemente e direttamente coinvolti i Dirigenti penitenziari, dai Provveditori regionali dell'Amministrazione Penitenziaria ai Direttori degli Istituti Penitenziari e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna**, e l'impegno che essi stanno profondendo è tanto essenziale quanto intenso e partecipato, nonostante essi continuino ad essere il fanalino di coda di tutta la dirigenza pubblica, con il trattamento economico più basso, senza le previste retribuzioni di posizione e di risultato e nonostante la legge preveda per essa un trattamento economico onnicomprensivo non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata. A ciò si aggiunga che allo stato non ha trovato risoluzione la questione della ricostruzione giuridica ed economica della carriera prevista dall'art.28 del D.Lgs. n.63/2006.

Siamo convinti che il Ministro della Giustizia ha certamente verificato in prima persona l'impegno e la partecipazione dei Dirigenti penitenziari a tale positiva rivoluzione del sistema penitenziario.

Essi, infatti, sono consapevoli di dover fare il possibile per evitare le conseguenze del mancato rispetto del termine fissato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tuttavia condizione imprescindibile per raggiungere lo scopo è che vi siano le risorse necessarie, umane e finanziarie, e, ci si consenta di dire, che siano realizzati quegli interventi normativi di più ampio carattere sistemico che consentano una riforma complessiva del sistema giustizia, dal codice penale al codice di procedura penale, perché il processo penale abbia una durata ragionevole, il carcere



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

divenga l'extrema ratio e, quindi, ad esso si ricorra solo per i delitti più gravi e per i casi in cui le esigenze cautelari effettivamente lo rendano indispensabile.

Stando così le cose **occorre dare una lettura ampia della previsione di esclusione dalla *spending review*, prevista dall'art.2, comma 7, del D.L. 95/2012.**

E, in vero, le preoccupazioni del Si.Di.Pe. e dei dirigenti penitenziari sono state da tempo, oramai, e autorevolmente avallate anche dalla **Commissione Giustizia del Senato** della precedente legislatura, che aveva espresso parere⁹ favorevole all'art. 2 del D.L. n.95/2012 solo a condizione che si fosse escluso il personale dell'amministrazione penitenziaria dalle ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche.

E lo stesso **Capo del Dipartimento** Giovanni Tamburino aveva rappresentato, con lettera del 13 luglio 2012, la grande apprensione dell'Amministrazione penitenziaria per gli effetti che *l'applicazione dei tagli di organico statuiti nel Decreto Legge 6 luglio 2012 n.95 produrrebbero sull'organizzazione dell'Amministrazione*, più in particolare precisando che tale *ulteriore riduzione rispetto alle precedenti comprometterebbe la tenuta del sistema penitenziario*, sottolineando nel contempo che *l'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive contribuisce ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica, in tal senso costituendo il sistema penitenziario nel suo insieme articolazione appartenente alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato*¹⁰.

Risulta, quindi, che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria aveva segnalato agli Organi competenti la grave destabilizzazione del sistema che conseguirebbe all'applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.L. n.95/2012, evidenziando che l'Amministrazione penitenziaria per essere amministrazione di sicurezza è implicitamente inserita dalla dizione della norma tra quelle destinatarie dell'esclusione di cui all'art.2, comma 7 del medesimo Decreto Legge.

Al riguardo è intervenuto, all'epoca, persino un **Ordine del giorno, il n.9/5389/53**, approvato dalla Camera dei Deputati il 7 agosto 2012¹¹ e accettato dall'Esecutivo del tempo¹², che *impegnava il Governo a interpretare l'articolo 2, comma 7, del D.L. 95/2012 nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed il*

⁹ parere favorevole "con condizioni - osservazioni" della Commissione Giustizia del Senato al Disegno di Legge n.3396 - Legislatura 16ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 333 del 24/07/2012 -

¹⁰ come peraltro ci risulta per essere stato comunicato alle OO.SS. con nota GDAP-0276479-2012 del 25.7.2012 "Spending review. Riduzione organico personale penitenziario Dirigente e del Comparto Ministeri".

¹¹ Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012 - Primo firmatario: BERNARDINI RITA Gruppo: Partito Democratico Data firma: 07/08/2012 - co-firmatari dell'atto: BELTRANDI MARCO, FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA, MECACCI MATTEO, TURCO MAURIZIO, ZAMPARUTTI ELISABETTA, CAPANO CINZIA (Partito Democratico); FARINA RENATO (Popolo della Libertà).

¹² accettato dal Governo nella seduta 07.07.2012 di approvazione, nella persona del Sottosegretario di Stato all'Economia e Finanze Gianfranco POLILLO.



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

restante personale penitenziario. Ma non solo, addirittura il predetto Ordine del giorno impegnava il Governo ad interpretare l'esclusione della dirigenza penitenziaria anche dalle riduzioni di cui al D.L. 138/2011, in virtù della deroga prevista per le forze di polizia dall'art.1, comma 5, del precitato decreto legge.

Per l'attuazione di tale impegno numerosi furono, peraltro, i Parlamentari che presentarono specifiche **interrogazioni parlamentari**¹³.

Fu proprio in relazione ad una delle interrogazioni parlamentari sopra citate che l'allora Ministro della Giustizia Severino, per bocca di un suo **Sottosegretario, si espresse nel senso "che il sistema penitenziario costituisce nel suo insieme una struttura dello Stato deputata a contribuire al mantenimento della sicurezza pubblica ed è, quindi, parte integrante delle strutture di sicurezza della Repubblica"**¹⁴, rendendo noto che il 4 ottobre 2012 aveva chiesto all'allora Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione un'interpretazione che escludesse il personale penitenziario dalle nuove riduzioni di organico.

E fu a seguito delle numerose lettere del Si.Di.Pe., anche al Presidente del Consiglio dei Ministri dell'epoca¹⁵, che quell'Esecutivo decise di non portare avanti nessuna ipotesi di riduzione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, che si sarebbe voluta effettuare attraverso un'evidente errata interpretazione ed applicazione dell'art.2 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 sulla *spending review*¹⁶.

E, in effetti, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2013¹⁷, non fu esercitata la facoltà di operare la riorganizzazione del Ministero della Giustizia, che si sarebbe potuta effettuare ai sensi del comma 10 ter dell'art.2 del D.L. n.95/2012, attraverso una proposta di D.P.C.M. al Presidente del Consiglio dei Ministri.

¹³ interrogazioni a risposta scritta: la n.4/18159 del Deputato Daniele TOTO (FLI) nella seduta della Camera dei Deputati n.705 del 17.10.2012 ; la n.4-08483 del Senatore Salvo FLERES (Membro Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI) e n.4-08486, del Senatore Achille SERRA (Membro del gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), **entrambe nella** seduta del Senato della Repubblica n.818 del 23.10.2012; l'interrogazione a risposta immediata in Commissione Giustizia n. 5-08488, del Deputato Roberto Rao (U.C.T.P.) nella seduta della Camera dei Deputati n.721 del 21.11.2012.

¹⁴ cfr. intervento del 29.11.2012 del sottosegretario Antonino Gullo all'interrogazione a risposta immediata in Commissione Giustizia n. 5-08488, nella seduta della Camera dei Deputati n.721 del 21.11.2012.

¹⁵ Prot. n.101/T/2013.22 del 25 febbraio 2013 <<Stato di agitazione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria dichiarato unitariamente dalle OO.SS. di categoria in data 11.02.2013 contro:- la riduzione dei dirigenti penitenziari- e la loro esclusione dal comparto sicurezza.>>

¹⁶ D.L. 6 luglio 2012, n. 95 sulla spending review, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135

¹⁷ il termine, che era fissato al 31.12.2012 dal comma 10 ter dell'art.2 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 sulla *spending review*, è stato prorogato al 28.02.2013 dalla L. 24-12-2012 n. 228



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

E' storia nota, inoltre, che per le conseguenze che sarebbero discese da un'applicazione della *spending review* all'Amministrazione Penitenziaria il Si.Di.Pe. e **tutte le altre Organizzazioni Sindacali dei dirigenti penitenziari, con un comunicato congiunto dell'11.02.2013, avevano dichiarato lo stato di agitazione¹⁸.**

Già da allora il Si.Di.Pe. evidenziava non solo la gravità ma anche l'incoerenza di una tale riduzione, atteso che a fronte di un sistema penitenziario al collasso, la dirigenza penitenziaria di diritto pubblico era e resta essenziale.

Ad essa, infatti, è demandato per legge il compito di assicurare il governo del sistema dell'esecuzione penale, nelle sue diverse articolazioni, centrali e periferiche (D.A.P., PRAP, Istituti penitenziari, UEPE, ecc.), articolazioni che appartengono, tutte, alla complessiva struttura di sicurezza dello Stato, poiché sono espressione operativa dell'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive e contribuiscono, ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica.

In un momento di gravissima emergenza penitenziaria ridurre i già scarsi organici della dirigenza penitenziaria significa operare in contraddizione rispetto agli obiettivi che devono essere raggiunti e che si dichiara di voler realizzare, giacché i dirigenti penitenziari sono chiamati a gestirla, tanto sul fronte delle carceri (i dirigenti del ruolo di istituto penitenziario) quanto sul fronte delle misure alternative alla detenzione (i dirigenti del ruolo di esecuzione penale esterna), volano essenziale per decongestionare le carceri.

Una riduzione della dirigenza penitenziaria, inoltre, **stride fortemente con le misure che il Governo sta approntando. Ci si riferisce all'apertura e alla realizzazione di nuove carceri e di molti nuovi padiglioni detentivi (attraverso il cosiddetto «Piano carceri») e allo stesso Disegno di legge n.925** contenente "Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili" che è in corso di esame al Senato.

Peraltro un carcere, sia pure il più piccolo, senza direttore, primo garante dei principi di legalità nell'esecuzione penale, essendo armonizzatore delle esigenze di sicurezza e di quelle trattamentali, sposterà l'asse gestionale, per forza di cose, su altre figure e venendo meno anche le già ridotte figure professionali del trattamento (anzitutto funzionari giuridico-pedagogici e funzionari della professionalità di servizio sociale) questo asse non potrà che ruotare intorno al

¹⁸ Prot. n.101/T/2013.22 del 25 febbraio 2013 <<Stato di agitazione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria dichiarato unitariamente dalle OO.SS. di categoria in data 11.02.2013 contro:- la riduzione dei dirigenti penitenziari- e la loro esclusione dal comparto sicurezza.>>



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

personale di polizia penitenziaria. In tal modo la dimensione del penitenziario diverrà per forza di cose prevalentemente *securitaria* e, quindi, meramente custodiale.

Si deve tenere conto che a breve, come già detto, per la sola naturale riduzione del personale che sta discendendo progressivamente dai collocamenti a riposo senza ricambio alcuno (l'ultima immissione nel ruolo risale oramai a diciassette anni or sono, cioè al 1997), **il già risibile numero di dirigenti penitenziari¹⁹ determinerà effetti gravissimi sul sistema penitenziario**, se non saranno trovati rimedi urgenti per procedere a nuovi concorsi.

L'Amministrazione, infatti, sta perdendo progressivamente e senza soluzione di continuità dirigenti penitenziari senza possibilità che i più anziani possano trasferire a giovani dirigenti il know-how maturato in questa – delicata, difficile ma entusiasmante professione.

Un'eventuale riduzione degli organici per effetto di una diversa interpretazione del comma 7 del precitato art.2 D.L. n.95/2012 avrebbe, quindi, **l'effetto di una vera e propria falciatura degli organici che collasserebbe definitivamente il sistema.**

In tal senso un'operazione di riduzione del personale della carriera dirigenziale penitenziaria avrebbe sul piano della funzionalità costi troppo alti rispetto alle esigue riduzioni di spesa che, in vero, ben diversamente potrebbero essere perseguite.

Signor Ministro della Giustizia,

un'eventuale *spending review* della dirigenza penitenziaria e del personale penitenziario, quindi, a qualunque livello, anche dipartimentale o provveditoriale, sarebbe incomprensibile, tanto sotto il profilo logico quanto sotto quello giuridico oltre che un atto di irresponsabilità.

Per questo, proprio di recente è già stata presentata alla Camera dei Deputati **l'interrogazione a risposta orale n.3/00546** (seduta di annuncio n.151 del 14/01/2014²⁰).

Atteso che si tratta ancora di una ipotesi di D.P.C.M. c'è ancora un'occasione, preziosa, perché **il Signor Ministro della Giustizia faccia in modo che sia rivisto un progetto che, in verità, destruttura l'amministrazione penitenziaria e perché la questione sia portata all'attenzione del suo Governo con la forza che istituzionalmente gli è propria, avendo la responsabilità ed il dovere di assicurarsi le professionalità, i mezzi e le risorse, necessari ad affrontare l'attuale stato di emergenza penitenziaria.**

¹⁹ Come il D.A.P. ha reso noto alle organizzazioni sindacali, con la nota GDAP-0209573-2012 del 31.05.2012: n.25 dirigenti generali; n.330 dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, n.36 dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna, n.1 dirigente penitenziario del ruolo medico (in attesa di passaggio della sanità penitenziaria della regione Sicilia al SSN ex art.8 del D.P.C.M. 01.04.2008

²⁰ Interrogazione a risposta orale n.3/00546 (seduta di annuncio n.151 del 14/01/2014) del Deputato On.le Gianni MELILLA (SEL), componente della V Commissione (Bilancio, Tesoro e Programmazione



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

Occorre, infatti, che sia profuso ogni sforzo perché si ricerchino soluzioni e strategie gestionali complessive sui sistemi "sicurezza" e "giustizia", rispetto ai quali l'esecuzione penale e, quindi, l'Amministrazione penitenziaria, non possono restare estranee.

In tal senso il Si.Di.Pe. chiede un autorevole e deciso intervento del Ministro della Giustizia presso il Signor Presidente del Consiglio e i titolari degli altri Dicasteri competenti perché sia data la giusta applicazione di sistema alla previsione di esclusione dalla *spending review*, prevista dall'art.2, comma 7, del D.L. 95/2012 della dirigenza penitenziaria se non anche del restante personale penitenziario.

I dirigenti penitenziari e tutti gli operatori penitenziari confidano sulla Sua sensibilità e sulla Sua competenza, perché la delicatissima questione possa essere risolta, **perché se c'è qualcosa di cui il nostro sistema penitenziario non ha bisogno in questo difficilissimo momento è il clima di malessere e di tensione dei dirigenti penitenziari**, che sono le figure professionali deputate a gestire l'emergenza, insieme agli operatori penitenziari che con essi collaborano: per un carcere che resti effettivo presidio di legalità, di sicurezza e di rieducazione, così come deve auspicare un Paese civile e democratico.

Cordialmente,

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI